

1

Wed. - 4:00
Thurs. - 4:30
Fri. - 4:00
Sat. - 4:00
Sun. - 4:00

-Marco Tava, nato a Tortona (AL) il 3/2/1970, residente a Tortona in via G. Pedenovi 5/B, CF: TVA MRC 70B 03L 304F;

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 2- L' ODV ha sede legale nel Comune di Alessandria (AL), in via Lavoro 35.

ART. 3- L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

1. sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali ed in particolare dei cani di razza *Rhodesian Ridgeback* e/o incroci con tale razza, liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, ciò anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, per il miglioramento del loro standard di vita;
2. promuovere l'adozione e/o l'affidamento responsabile e consapevole dei cani di cui sopra che necessitano di una ricollocazione familiare, favorendone il reinserimento familiare e sociale, ciò anche attraverso l'utilizzo di appelli e pubblicazioni a mezzo siti web, canali Social o altro;
3. promuovere in generale iniziative (anche in collaborazione con altre associazioni Rescue e/o con associazioni protezionistiche e/o con "associazioni specializzate di razza" italiane od estere) per la

sensibilizzazione, la prevenzione e la lotta all'abbandono e per promuovere e diffondere una forma di educazione animale e specialmente cinofila che indirizzi verso comportamenti rispettosi dell'ambiente e della natura in tutte le sue forme di vita animale, attraverso una gestione responsabile, seria e consapevole del cane, in considerazione delle sue esigenze specie-specifiche e, per quanto concerne in particolare la razza *Rhodesian Ridgeback*, delle sue peculiari caratteristiche di selezione; fare informazione corretta e trasparente sulle sue esigenze, al fine di favorire una detenzione sicura, responsabile e serena, nel rispetto del cane e del contesto sociale nel quale esso viene inserito, il tutto con l'intento di prevenire il più possibile situazioni di disagio e conseguenti problemi comportamentali prodromici all'abbandono.



ART. 5-L'organizzazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6-I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- ✓ Presidente: Mariavittoria Anzoletti
- ✓ Vice Presidente: Antonella Tarlazzi
- ✓ Consigliere: Riccarda Rolandi
- ✓ Consigliere: Rossana Papi
- ✓ Consigliere: Annachiara Scursatone

Segretario e tesoriere: Antonella Tarlazzi

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2025

È parte integrante del presente atto lo **Statuto** - definito su 21 articoli e redatto su sei fogli dattiloscritti e di seguito allegato.

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5, D.LGS 117/2017

Letto, firmato e sottoscritto.

Alessandria, il 9 febbraio 2025

Mariavittoria Anzoletti

Riccarda Rolandi

Marco Zorzi

Rossana Papi

Antonella Tarlazzi

Annachiara Scursatone

Giuseppe Rosso



AGENZIA PROVINCIALE DI FERRARA
DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TRIBUTARIO
Fatto Registro il 26 FEB. 2025
Liquidati euro 235 5.3
200
200
200

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



Statuto

ART. 1 - Denominazione e sede

- 1 È costituito, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "R.R.R. Rhodesian Ridgeback Rescue", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune Alessandria (AL). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs. 117/2017 tra cui:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
2. Per lo svolgimento delle attività suddette l'associazione potrà:
 - a) sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali ed in particolare dei cani di razza *Rhodesian Ridgeback* e/o incroci con tale razza, liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, ciò anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, per il miglioramento del loro standard di vita;
 - b) promuovere l'adozione e/o l'affidamento responsabile e consapevole dei cani di cui sopra che necessitano di una ricollocazione familiare, favorendone il reinserimento familiare e sociale, ciò anche attraverso l'utilizzo di appelli e pubblicazioni a mezzo siti web, canali Social o altro;
 - c) promuovere in generale iniziative (anche in collaborazione con altre associazioni Rescue e/o con associazioni protezionistiche e/o con "associazioni specializzate di razza" italiane od estere) per la sensibilizzazione, la prevenzione e la lotta all'abbandono e per promuovere e diffondere una forma di educazione animale e specialmente cinofila che indirizzi verso comportamenti rispettosi dell'ambiente e della natura in tutte le sue forme di vita animale, attraverso una gestione responsabile, seria e consapevole del cane, in considerazione delle sue esigenze specie-specifiche e, per quanto concerne in particolare la razza *Rhodesian Ridgeback*, delle sue peculiari caratteristiche di selezione; fare informazione corretta e trasparente sulle sue esigenze, al fine di favorire una detenzione sicura, responsabile e serena, nel rispetto del cane e del contesto sociale nel quale esso viene inserito, il tutto con l'intento di prevenire il più possibile situazioni di disagio e conseguenti problemi comportamentali prodromici all'abbandono.
3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato, mediante apposita domanda redatta per iscritto. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- a) recesso volontario, a mezzo di lettera di dimissioni redatta per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - b) mancato versamento della quota associativa;
 - c) morte;
 - d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e pari doveri
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli Organi sociali e ai sensi di legge;
 - e) recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare le delibere degli Organi sociali;

- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017);
 - e) Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017).
2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso di ogni mandato decadono alla naturale scadenza del mandato stesso.

ART.9- Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e delle attività sociali e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di

tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione la modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) fissa l'ammontare del contributo associativo annuale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- b) amministra l'organizzazione;
- c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- h) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio stesso.

2. Può essere destituito dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – l'Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite

patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2.L'organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1.L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

3.Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

4.Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017, detti libri possono essere in versione cartacea o assumere la veste di *files* ed in particolare sono rappresentati da:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo;

ART. 18 – Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Statuto

1.L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione stessa.

4.In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto, prevalgono le seconde.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Marion Antonia Anzolin
Dossena Pop
Nicola Roldani
Marco Jave
Aureliana Scusato